



Determinazione n. 507 del 10/05/2022

OGGETTO: DITTA ECO GREEN SERVIZI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN VIA DELL'INDUSTRIA, 19 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) E STABILIMENTO IN VIA DELL'INDUSTRIA, 23 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU). AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ADOTTATA, AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS.152/06, CON DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 473 DEL 13/05/2021.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- il Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n° 205 di attuazione della Dir.2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n° 1013/2006 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n° 639 del 03/04/2002 *“Leggi Regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 23/1999, n° 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16.04.2012 come modificata dalla DGRM 583 del 02/05/2012 e dalla DGRM n. 1473 del 19.12.2014 in tema di modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse discariche);

Determinazione n. 507 del 10/05/2022

- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- la Circolare del MATTM prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante oggetto: "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- la Delibera Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale n.128 del 14/04/2015 comunemente nota come "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti", di seguito denominato PRGR;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n.2 del 30/01/2018 relativa all'approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti dal PRGR;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 473 del 13/05/2021 recante oggetto: "*DITTA ECO GREEN SERVIZI S.R.L. - SEDE LEGALE E SEDE STABILIMENTO NEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1775 DEL 7 LUGLIO 2010 ALL' IMPIANTO DI RICICLO/RECUPERO DEI METALLI E DEI COMPOSTI METALLICI AI SENSI DELL' ARTICOLO 208, COMMA, 12 DEL D.L.VO N° 152/2006.*"
- la polizza fideiussoria n. 1783038, registrata agli atti con prot. 20726 del 01/07/2021 e stipulata da Eco Green Servizi srl per il tramite di Elba Assicurazioni S.p.A (Ag. AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS MILANO), per il massimale assicurativo di Euro 20.000,00 (ventimilamila/00) e con scadenza in data 14/06/2031, a garanzia di eventuali ricadute ambientali provocate dall'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla ditta in oggetto.
- l'Appendice n.1 della polizza n.1783038, registrata agli atti con prot. 23773 del 28/07/2021 e stipulata da Eco Green Servizi srl per il tramite di Elba Assicurazioni S.p.A (Ag. AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS MILANO) in data 27/07/2021, resasi necessaria al solo fine di modificare l'indirizzo della sede legale erroneamente indicata nella polizza madre 1783038 sopra indicata;

CONSIDERATI:

- la documentazione acquisita agli atti con prot 33428 del 28/10/2021 a mezzo della quale la Ditta Eco Green Servizi srl ha presentato istanza per apportare modifiche ritenute non sostanziali rispetto alla situazione attualmente autorizzata con determinazione dirigenziale 473 de 13/05/2021;
- la documentazione integrativa registrata agli atti con prot.2965 del 01/02/2022 e prot.9270 del 22/03/2022;

VISTO E CONDIVISO

- il documento istruttorio avente protocollo n° 15321 del 09/05/2022, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, firmato dal responsabile del procedimento provinciale Dott. Giovanni Cassiani, redatto in base all'esito complessivo dell'istruttoria, dal quale si evince che le modifiche proposte dal gestore sono di tipo non sostanziale e risultano sussistenti i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione unica adottata con determinazione provinciale n° 473 del 13/05/2021, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

CONSIDERATO

- che la vigente determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021, adottata ai fini del rinnovo della determinazione 1775 del 07/07/2010, autorizza la prosecuzione dell'esercizio di attività di recupero rifiuti non pericolosi di seguito elencati, compresi nell'Allegato D Parte Quarta del D.Lgs 152/06, escludendo, come richiesto dalla ditta nell'istanza di rinnovo, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di recupero dei rifiuti pericolosi oggetto della precedente autorizzazione 1775/2010:

1) Codice EER 160214 - Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*; (rifiuto NON pericoloso)

2) Codice EER 160216 - Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce da 160215*; (rifiuto NON pericoloso)

- che entrambe le suddette tipologie di rifiuti di cui ai punti 1) e 2) risultano sottoposte alle seguenti operazioni di recupero, di cui all'Allegato C Parte Quarta del D.Lgs 152/06:

a) R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

b) R4 Riciclaggio/Recupero dei metalli e dei composti metallici;

- che le quantità di rifiuti autorizzati al recupero sono le seguenti

- Q.tà annua massima recuperabile (Codice EER 160214 + Codice EER 160216):
2500 tonnellate

- Q.tà massima stoccabile puntualmente (Codice EER 160214 + Codice EER 160216):
57 tonnellate;

-- che l'attività di recupero viene esercitata sui rifiuti aventi codice EER 160214 e 160216 e consiste nelle seguenti operazioni: 1) ricezione del rifiuto imballato; 2) scarico mediante l'ausilio di carrelli elevatori; 3) deposito dei rifiuti all'interno dell'immobile; 4) svuotamento dei big – bags a terra in apposita area identificata in planimetria; 5) successiva operazione di cernita con rimozione manuale delle frazioni indesiderate eventualmente presenti; 6) carico manuale, tramite tramoggia, all'interno del sistema di frantumazione; 7) carico dei big – bags all'interno degli autocarri con

l'ausilio di carrelli elevatori e successivo conferimento ai destinatari finali;

PRESO ATTO

- che le modifiche proposte dalla ditta con l'istanza in oggetto risultano essere sinteticamente le seguenti:

1) sostituzione dell'attuale sistema di macinazione/frantumazione dei rifiuti con uno più performante, dotato di sistema di aspirazione al fine di rendere più salubri gli ambienti di lavoro, che genera un nuovo punto di emissione in atmosfera;

2) installazione di un macchinario denominato strappatelai destinato alla rimozione dei telai in alluminio esterni ai pannelli fotovoltaici (rientranti nel codice rifiuto denominato EER 160214);

3) modifica del lay-out aziendale, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti ed avere una maggior tracciabilità all'interno dell'impianto. A tal fine la ditta ha provveduto ad inviare una nuova planimetria dello stabilimento volta ad identificare le aree di lavorazione di seguito descritte:

- area interna allo stabilimento per la messa in riserva dei rifiuti giunti all'impianto
- area interna allo stabilimento per la cernita manuale e per il carico dei rifiuti nei macchinari. In tale area i rifiuti in arrivo vengono appoggiati a terra, cerniti se necessario e poi immessi nei macchinari (strappatelai e mulino frantumatore)
- area esterna allo stabilimento, protetta da preesistente tettoia, per il deposito dei rifiuti sottoposti a lavorazione, in attesa di spedizione a ditte esterne autorizzate

- che le modifiche proposte, come dichiarato nel sopra citato documento istruttorio prot.n. 15321 del 09/05/2022 a firma del Responsabile del procedimento, sono di tipo non sostanziale in quanto non rientrano nella qualifica delle modifiche sostanziali così come definite dal PRGR paragrafo 12.4, rimanendo inalterate rispetto alla vigente determinazione dirigenziale 473/2021, le modalità di recupero rifiuti (R13 ed R4), la tipologia di rifiuti trattati (EER 16160214 e 160216), la quantità di rifiuti trattati (2500 t/anno q.tà annua massima di rifiuti recuperabili, 57 t q.tà massima stoccabile puntualmente) nonché l'area destinata alla attività di recupero;

CONSIDERATO che, per l'approvazione delle modifiche non sostanziali proposte e sopra descritte sia necessario procedere ad un aggiornamento dell'autorizzazione unica ex art.208 vigente, adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021 affinché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, l'autorizzazione unica al trattamento rifiuti sostituisca i titoli ambientali conseguenti alle modifiche proposte e di seguito elencati:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;

DATO ATTO

- che al fine di valutare le modifiche proposte sono stati acquisiti i seguenti contributi:
 - contributo tecnico ARPAM avente prot.7337/2021, acquisito agli atti con prot.7676 del 08/03/2021 relativo alle emissioni in atmosfera;
 - documento istruttorio con prescrizioni, avente prot n. 11703 del 11/04/2022 favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 in sostituzione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs 152/06, redatto dalla P.O. 3.4 - Emissioni in atmosfera - Impatto acustico Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) della Provincia di Pesaro e Urbino sugli esiti del contributo tecnico ARPAM avente prot.7337/2021 sopra citato;
 - contributo istruttorio favorevole espresso dal Comune di Terre Roveresche con protocollo n.4264/2021 registrato agli atti con prot. n. 9285 del 22/03/2022 in merito alla matrice impatto acustico;
 - contributo tecnico ARPAM prot 7337/2021, registrato agli atti con prot 7676 del 08/03/2022, che in merito alla matrice rifiuti, conferma il mantenimento delle prescrizioni disposte con la vigente determinazione dirigenziale 473/2021, in considerazione del fatto che le modifiche non sostanziali proposte lasciano invariati le attività di gestione rifiuti (R13 ed R4), la tipologia di rifiuti trattati (EER 160214 e 160216) e la quantità di rifiuti trattati (2500 t/anno qtà annua massima di rifiuti recuperabili, 57 t qtà massima stoccabile puntualmente) nonché l'area destinata alla attività di recupero;

CONSIDERATO, con particolare riferimento all'impatto acustico:

- che la ditta nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, ha presentato la relazione previsionale di impatto acustico volta a dimostrare che le emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che il Comune non ha rappresentato alcuna necessità di applicare la procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con ciò di fatto permettendo di considerare correttamente presentata, da parte del gestore, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge e ha fatto proprio quanto riportato nel contributo tecnico ARPAM prot.8776/2022 concernente l'impatto acustico, richiesto nell'ambito del proprio endoprocedimento e allegato, quale parte integrante e sostanziale, al sopra richiamato contributo comunale n° 4264/2022, assunto agli atti con protocollo n°9285 del 22/03/2022;
- che dal suddetto contributo ARPAM scaturisce la necessità di prescrivere alla ditta quanto di seguito integralmente riportato, ferma restando la competenza del Comune in materia di controlli sulla matrice impatto acustico:

“Nonostante il calcolo teorico effettuato non evidenzi il superamento di alcun limite, resta fermo l’impegno, da parte del responsabile della ditta, a mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall’ARPAM.”

CONSIDERATO

- che, come risulta dalla visura camerale, l’Amministrazione unico della ditta in oggetto è la Sig.ra Tremonte Anisia alla quale è quindi riconducibile anche il ruolo di legale rappresentante;

RITENUTO necessario aggiornare, integrandoli, i contenuti della vigente autorizzazione ex art.208 adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021, affinché l’autorizzazione medesima sostituisca i titoli ambientali necessari a disciplinare l’attività dell’impianto in base al nuovo scenario che scaturirà dalle modifiche non sostanziali proposte dal gestore.

PRESO ATTO

- che il Dott. Giovanni Cassiani, responsabile del procedimento provinciale e dell’istruttoria tecnica inerente al recupero di rifiuti, e il Dott. Massimo Baronciani, titolare della P.O. 3.3 “Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati”, a cui fa capo l’unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;

- che, come attestato nella suddetto documento, l’istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla stessa tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del citato ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo livello di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTO che la Ditta Eco Green Servizi s.r.l. ha assolto all’imposta di bollo di Euro 16.00 per il presente procedimento autorizzatorio, mediante pagamento bancario, effettuato tramite compilazione di apposito modello F 23 registrato agli atti con ns. prot. n. 15285 del 09/05/2022.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;

- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:

- l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;

- l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;

- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzioni e responsabilità dirigenziali”*;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l’articolo 50 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal Dott. Massimo Baronciani, titolare della P.O. 3.3 *“Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati”*.

DATO ATTO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover adottare, sulla base delle motivazioni di cui al documento istruttorio citato in narrativa e riportata in allegato, l’atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di AGGIORNARE l'autorizzazione unica ex art 208 all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021, al fine di sostituire anche i seguenti titoli ambientali:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;

b) comunicazione in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;

2) di CONDIZIONARE l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ex art 208 al rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti tre documenti, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto :

- documento istruttorio del 09/05/2022 favorevole all'aggiornamento conseguente a modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art 208 all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021, assunto agli atti con protocollo n° 15321/2022, redatto dal competente Ufficio 3.3.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" della Provincia di Pesaro e Urbino;

- documento istruttorio del 11/04/2022 inerente alle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con protocollo n°11703/2022 , redatto dal competente Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera" della Provincia di Pesaro e Urbino;

- contributo istruttorio favorevole espresso dal Comune di Terre Roveresche con protocollo n.4264/2021 registrato agli atti con prot. n. 9285 del 22/03/2022 in merito alla matrice impatto acustico che fa propria la prescrizione sotto riportata di cui al contributo ARPAM prot.8776/2022, registrato agli atti con prot.9015/2022, allegato al contributo comunale medesimo:

"Nonostante il calcolo teorico effettuato non evidenzi il superamento di alcun limite, resta fermo l'impegno, da parte del responsabile della ditta, a mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale verifica di superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'ARPAM."

3) di STABILIRE

a) che restano valide ed immutate le prescrizioni, le avvertenze generali e quant'altro stabilito nella vigente autorizzazione ex art 208 adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021 e nel documento istruttorio prot 13113 del 30/04/2021 Sezione A Parte I "Gestione dei rifiuti" e Parte II "Prescrizioni tecnico gestionali e amministrative in materia di rifiuti", che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima.

b) che la modifica non sostanziale di che trattasi non incide sulla durata decennale della vigente determinazione dirigenziale n.473 del 13/05/2021, che decorre dalla data della sua adozione, e sulla modalità del suo rinnovo, per il quale la ditta dovrà presentare idonea istanza almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, secondo quanto disposto dall'art.208 comma 12 del D.Lgs 152/06 e prescritto nella determinazione succitata;

4) di PRENDERE ATTO che, in adempimento a quanto prescritto al punto 5) "Garanzie finanziarie" del documento istruttorio prot. 13113/2021 allegato alla vigente determinazione dirigenziale 473/2021, la polizza assicurativa vigente è costituita da fidejussione n. 1783038, registrata agli atti con prot. 20726 del 01/07/2021, stipulata da Eco Green Servizi srl per il tramite di Elba Assicurazioni S.p.A (Ag. AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS MILANO) in data 16/06/2021, per il massimale assicurativo di Euro 20.000,00 (ventimilamila/00) e validità decennale avente scadenza in data 14/06/2031. Con prot. 23773 del 28/07/2021 è stata registrata agli atti l'Appendice n.1 della fidejussione n.1783038 stipulata da Eco Green Servizi srl per il tramite di Elba Assicurazioni S.p.A (Ag. AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS MILANO) in data 27/07/2021, resasi necessaria al solo fine di modificare l'indirizzo della sede legale erroneamente indicata nella polizza madre n.1783038 sopra indicata;

5) di PRECISARE

a) che la ditta destinataria della presente autorizzazione viene così identificata:

regione sociale: Eco Green Servizi s.r.l. ;

sede legale : Via Dell'Industria,19 (PU) – 61038 Terre Roveresche;

sede impianto: Via Dell'Industria, 23 (PU) – 61038 Terre Roveresche;

Partita IVA : 02197150515.

b) che il presente atto si connette organicamente all'autorizzazione ex art 208 adottata con determinazione dirigenziale 473 del 13/05/2021, di cui aggiorna ed integra il contenuto con effetto dalla data della sua adozione;

c) che il presente atto non incide sulla durata decennale della vigente autorizzazione adottata con determinazione dirigenziale n. 473 del13/05/2021;

d) che l'inosservanza di quanto prescritto nel presente atto di aggiornamento autorizzatorio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal D.Lgs.n. 152/2006 e dal D.Lgs.n. 49/2014 secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto, per ciascun settore, nelle pertinenti disposizioni di legge;

- e) che il presente atto non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;
- f) che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti adottati, nei confronti del gestore, dalle autorità sanitarie competenti per la protezione della salute pubblica;
- g) che il presente atto si intende adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi .

6) di PRECISARE altresì che le modifiche non sostanziali di che trattasi dovranno essere conformi alla documentazione progettuale valutata in sede procedimentale ed in particolare agli elaborati di seguito elencati:

a) emissioni in atmosfera:

a1) documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33428 del 28/10/2021:

a1.2) relazione tecnica matrice emissioni in atmosfera (file "04_Allegato emissioni.pdf.p7m");

b) rifiuti:

b 1) documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33428 del 28/10/2021:

b 2) modello istanza 5/VS per variante non sostanziale e relazione tecnica comprensiva di planimetria con localizzazione delle emissioni - scala 1:100 datata ott.2021 - (file "01_Comunicazione modifica rifiuti_unito (1).pdf.p7m");

b 3) ricevuta F.23 per pagamento imposta di bollo di euro 16.0002_F23 (file "bollo (1).pdf.p7m");

b 4) ricevuta di pagamento di bonifico per oneri di istruttoria di euro 350.00;(file "03_RICEVUTA BONIFICO PROVINCIA PU. Pdf.p7m")

c) impatto acustico:

c 1) documentazione assunta agli atti con protocollo n° 33428 del 28/10/2021:

c 2) relazione tecnica matrice emissioni in atmosfera (file 04_Allegato emissioni.pdf.p7m),.

c 3) documentazione integrativa assunta agli atti con protocollo n° 2965 del 01/02/2022:

c4) relazione previsionale di impatto acustico (file:"05_Relazione previsionale di impatto acustico.pdf.p7m);

c 5) documentazione integrativa assunta agli atti con protocollo n° 9270 del 22/03/2022:

c 6) valutazione previsionale di impatto acustico (file:" 06_ Valutazione di impatto acustico-documentazione integrativa.pdf.p7m ").

7) di DISPORRE che il presente atto, oltre che alla Ditta destinataria, venga inviato anche ai seguenti soggetti per i successivi adempimenti di competenza:

- Comune di Terre Roveresche (PU);

Determinazione n. 507 del 10/05/2022

- A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro (PU);
- ASUR Z.T. n° 1 di Pesaro (PU);
- Comando di Polizia Locale Provinciale.

8) di ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2005, n° 82 (C.A.D.) e dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che le seguenti copie per immagine su supporto informatico, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, sono conformi ai corrispondenti documenti analogici cartacei dai quali sono state estratte, conservati presso la Provincia di Pesaro e Urbino:

- documento istruttorio inerente alla matrice rifiuti del 09/05/2022 avente protocollo n° 15321/2022 , costituito da n° 18 pagine.
- documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera del 11/04/2022, assunto agli atti con protocollo n° 11703/2022 , costituito da n° 13 pagine.

9) di PUBBLICARE in forma integrale il presente provvedimento sull'albo pretorio on -line dell'Ente e di inserirlo altresì, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 nell'elenco dei provvedimenti dirigenziali della sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente.

10) di RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA ECO GREEN SERVIZI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN VIA DELL'INDUSTRIA, 19 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) E STABILIMENTO IN VIA DELL'INDUSTRIA, 23 - 61038 TERRE ROVERESCHE (PU). AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON

PERICOLOSI ADOTTATA, AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS.152/06, CON DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 473 DEL 13/05/2021.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 770 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/05/2022

La P.O. dell'Ufficio 3.3
Autorizzazioni impianti gestione
rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Dott.Massimo Baronciani
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--
